DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 27

Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853

Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da "con l'arresto fino a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".

Versione in vigore dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Titolo	IV — Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-507-1999/art-27-depenalizzazione-del-reato-previsto-dall-articolo-2-comma-26-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it